



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 9

SEZIONE

N° 9

REG. GENERALE

N° 7992/10

UDIENZA DEL

24/11/2010

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |         |            |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | IANNARONE | GENNARO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | LUCADAMO  | ROMEO   | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | BUONO     | MASSIMO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |

SENTENZA

N°

198/9/11

PRONUNCIATA IL:

24 NOV. 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13 APR. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 7992/10  
- avverso la sentenza n° 69/07/2003  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO  
contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Il Segretario

Rumma

proposto dal ricorrente:

INCONTRO SRL  
LIQ. RE MAINIERO CLAUDIA  
VIA FORESTA S. BARBARA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA N.1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° N. 9707011EM.4/1999 IRPEG + ILOR 1994  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° N. 970712 EM.4/1999 IRPEG + ILOR 1995  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. 4863000063 IRPEG + ILOR 1994  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. 4863000064 IRPEG + ILOR 1995  
AVVISO DI RETTIFICA n° N. 614906/98 I.V.A. 1995  
AVVISO DI RETTIFICA n° N.614163/97 I.V.A. 1994

Commissione Tribu  
È COPIA  
data 03.05.11  
Str. in via di diritto di  
per 25.05.11

Commissione Tributaria Regionale  
della Campania - Sez. St. Salerno  
Diritti di copia assolti dall'Ufficio  
Salerno 25.05.11

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 13339/2009 la Corte Suprema di Cassazione –Sez. Civ.V<sup>^</sup>, accoglieva i motivi V° e VI° del ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Avellino – avverso la sentenza n. 82/2/2004 della Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno - pronunciata il 6 Maggio 2004, controparte soc. Incontro srl in liquidazione, e dichiarava inammissibili gli altri suoi motivi ed il ricorso incidentale della società, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava la causa ad altra sezione della C.T.R, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Con atto depositato il 24-6-2010 presso questa Commissione Regionale, Mainiero Claudia, nella qualità di liquidatore della società, ha riassunto il giudizio con una lunga ed articolata motivazione. Ha ritualmente controdedito l'Ufficio con altrettanto articolata motivazione.

La società ha concluso per la dichiarazione d'illegittimità ed infondatezza degli impugnati avvisi di accertamento.

L'Ufficio ha concluso: in via preliminare per la dichiarazione d'inammissibilità dell'atto di riassunzione; in via subordinata, per il rigetto dell'atto perché completamente infondato e conferma dell'operato dell'Ufficio; in via ulteriormente subordinata, per la conferma della sentenza n. 69/07/2003 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino

Entrambe le parti hanno chiesto il ristoro delle spese dell'intero processo.

In data odierna la controversia è stata decisa in camera di consiglio come da dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la sentenza del giudice di legittimità cassa la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 82/2/2004 esclusivamente in relazione ai motivi V° e VI° del ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate e che, quindi, tutte le altre eventuali doglianze e/o censure direttamente o surrettiziamente riproposte non saranno oggetto di valutazione da parte di questo decidente.

Atteso che la chiesta inammissibilità dell'atto di riassunzione avanzata dall'Ufficio si fonda sulla osservazione che la ricorrente avrebbe reintrodotta motivi divenuti definitivi e, quindi, non più discutibili, e che, di contro, è evidente che la società ha ampiamente argomentato in relazione ai motivi rimessi alla valutazione di questo collegio, va disattesa la domanda preliminare in argomento.

Con il VI° motivo l'Amministrazione Finanziaria denunciava "violazione degli artt. 39,1° comma , lettera d) e 2° comma T.U.I.R, nonché art. 54 e 55 D.P.R. n. 633/72 e, ciò avendo il giudice di 2° grado annullato le riprese perché basate su presunzioni induttive dei ricavi- Sosteneva di contro l'Amministrazione che il metodo induttivo adottato sarebbe pienamente legittimo. La Suprema Corte con la sentenza di rinvio nel condividere la tesi dell'Amministrazione richiamava il principio di

stessa secondo il quale, " il metodo induttivo di accertamento è utilizzabile anche in presenza di contabilità regolare, si constati una discordanza inattendibile e realtà presumibile ( sent. 13-12-2007, n. 26130 Cassazione- < in tema di delle Imposte sui Redditi, deve ritenersi legittima, a mente degli artt. 38 e 39 D.P.R. la rettifica induttiva del reddito d'impresa operata in presenza di contabilità formalmente quando, sulla base di presunzioni dotate dei requisiti prescritti dall'art. 2729, primo codice civile, possa fondatamente ritenersi che l'entità del reddito dichiarato si ponga in contrasto con il comune buon senso e con le regole basilari della ragionevolezza>. La dichiarata fondatezza del detto motivo da parte del giudice delle leggi dopo la valutazione delle argomentazioni delle parti, non può che trovare conferma in questo grado della controversia, così che gli accertamenti come operati devono ritenersi legittimi e, la prova contraria spetta alla contribuente.

Con il V° motivo d'impugnazione l'Agencia delle Entrate denunciava " Violazione degli artt. 39, 1° c. lett. d) TUIR e 54 DPR n. 633/72, nonché violazione degli artt. 2697 e 2729 ss. c.c. , violazione dell'art. 18, 2° c. lett. e) D.Lgs.n. 546/92; violazione degli artt 191 e ss. c.c. – OMESSA o comunque INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4. c.p.c.-

La ricorrente Agenzia sosteneva che tutte le affermazioni della sentenza di appello fossero prive di qualsiasi motivazione o, là dove se ne riscontrasse un cenno, essa risentirebbe di gravissimi vizi di logica e di coerenza, incorrendo in numerose violazioni di norme di diritto.

Disattendendo le motivazioni di parte resistente la Suprema Corte ritiene fondato il motivo di doglianza della ricorrente Agenzia nei limiti delle questioni contrastanti di cui si argomenterà in seguito.

Per una più completa e corretta analisi delle singole questioni controverse occorre, in via preliminare, valutare sotto diversi profili le consulenze tecniche.

#### CONSULENZE TECNICHE

Il CTU ha disatteso le varie ordinanze dei giudici di prime cure, in particolare l'ordinanza del 28/02/2001, la CTP aveva conferito al C.T.U. il compito di esaminare i dati contabili tenendo conto della merce distrutta, della merce trasferita alla discoteca ed alla filiale in via Fontana Angelica: il C.T.U., quindi, doveva provvedere all'elaborazione dei calcoli matematici, dei quantitativi evidenziati nella prima perizia dovevano essere decurtati dei quantitativi di cui all'ordinanza.

Il C.T.U. in modo soggettivo, nel difendere i risultati cui era pervenuto nella prima perizia, ha travalicato i compiti assegnatigli finendo con l'elaborare un nuovo avviso di accertamento basato su dati personali con nuove motivazioni.

Nel capitolo quarto ha riportato nel conteggio finale i rilievi n.ri 16-17 -18 e 19, riprese fiscali basate su presunzioni non oggetto della perizia, pur avendo rilevato a pag. 5 che la fattura Corsano era stata regolarmente emessa.

Altra anomalia è che i rilievi formulati dall'Ufficio ai n.ri 16-17-18 e 19 sono basati su tale fattura, di conseguenza tale rilievi andavano eliminati.

Il C.T.U. , non ha tenuto conto come richiesto nel verbale del 3/01/2001 di indicare i surrogati per la pasticceria e cucina, come richiesto dalla società, violando le norme di mandato in relazione al



punto 4 dell'ordinanza collegiale del 31/01/2000; inoltre, non ha preso in considerazione, in relazione ai punti 8 e 10 della citata ordinanza, la richiesta della parte verbalizzata in data 03/01/2002.

Il C.T.U. ha operato in modo imparziale, questo è dato dal fatto che determina delle grammature differenziali per gli anni 1994-1995: gelati porzione anno 1994 grammi 50, per l'anno 1995 gr.75, sfrido frutta anno 1994 25%, anno 1995 10%; nell'anno 1995, nella prima ipotesi, risulta un'evasione pari a zero, in questo caso non tiene conto di tale ipotesi.

#### **I° RICEVUTA FISCALE SERLUCA CORSANO**

La ricevuta fiscale n° 2651 del 04/08/94, intestata a Corsano Nicolina e Serluca Ciriaco, dal documento allegato in copia autenticata evidenzia n. 350 coperti per l'importo di L. 29.400.000 delle quali L.13.015.000 con corrispettivo Pagato e la restante parte con CORRISPETTIVO NON PAGATO. I verificatori hanno vistato delle fotocopie di ricevuta del 04/08/94 per l'importo di L. 13.015.000 e di L. 29.400.000 ininfluenti ai fini contabili, in quanto trattasi di fotocopie. La ricevuta fiscale n. 2651 del 04/08/94 è regolarmente contabilizzata, nel registro dei corrispettivi ai fini IVA e nel libro giornale in pari data 04/08/94, per il corrispettivo pagato di L. 13.015.000. La ricevuta, evidenzia "CORRISPETTIVO NON PAGATO" per L.16.385.000, riportato nel registro dei corrispettivi in una colonna separata, ma non assoggettato ad IVA e non riportato di conseguenza nel libro giornale, in quanto la normativa Iva prevede l'assoggettamento all'imposta per le prestazioni all'atto del PAGAMENTO (criterio di cassa).

A norma dell'art. 6 DPR 633/72, la C.M. n. 3 del 19/01/1980 (Alleg. 3/2/L) in materia di ricevuta fiscale per l'attività di ristorazione al punto IV N°3 prevede "Se all'atto dell'emissione di tale documento, il corrispettivo non sia pagato, in tutto o in parte, tale circostanza dovrà risultare dal documento stesso.

Sempre la stessa C.M. , al punto VII lettera C "Annotazione dei Corrispettivi nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 26/10/72 N°633, prescrive fra l'altro l'annotazione dell'ammontare globale dei corrispettivi riscosso giornalmente. In particolare, devono essere registrati: l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle ricevute fiscali per la parte effettivamente riscossa".

Il sistema d'imposizione e della normativa fiscale, appare opportuno porre l'attenzione nel differente sistema dell'Imposte INDIRETTE IVA ed dell'Imposte Di rette IRPEG e ILOR;

- IVA: assoggettamento ed Imposizione con criterio di Cassa art. 6 DPR 633/72;
- IRPEG ILOR: assoggettamento ed imposizione con criterio di Competenza ART. 75 TUIR 917/86.

Sulla base dei criteri di applicazione delle differenti normative, il contribuente ai fini IRPEG e ILOR, in sede di redazione delle scritture di assestamento relativo alla chiusura al 31/12/94 (sono quelle scritture che determinano la competenza dei costi e ricavi), procede ad imputare a conto economico al 31/12/94 la parte del corrispettivo NON PAGATO depurato dell'IVA della ricevuta fiscale n° 2651 del 04/08/94 intestata a Corsano Nicolina e Serluca Ciriaco con scrittura di assestamento del 31/12/94 N°7924 e 7925 di P.D. del Libro Giornale (ALLEGATO 3/2 lett. D IN COPIA AUTENTICATA) per L. 13.486.241, con la seguente registrazione:

CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE A

RICAVI  
L. 13.486.241



Tale importo concorre alla determinazione del volume D'AFFARI DELL'ANNO 1994; elemento che prova l'imputazione nei ricavi dell'anno 1994 è la trascrizione nel libro inventari - relativo all'anno 1994 a pag. 7 precisamente nella voce clienti c/fatture da emettere con la seguente descrizione Corsano Nicolina e Serluca Ciriaco per l'importo di L.13.486.241.

Con Fattura n.10 del 31/01/95 intestata a Corsano Nicolina e Serluca Ciriaco, con la dicitura Residuo Pagamento Matrimonio del 04/08/94 per l'importo di L. 14.700.000 imponibile L. 13.486.241 regolarmente registrata ai fini Iva nel libro delle fatture, è stato assolto l'obbligo del versamento dell'IVA (criterio di cassa) nel libro giornale in pari data (art. in P.D. n°500-501 e 502) n° P.D. è stata effettuata la seguente registrazione:

CLIENTI		DIVERSI
14.700.000	Clienti c/fatture da emettere	13.486.241
	Iva a debito	1.213.759

Di conseguenza la ricevuta fiscale Serluca e Corsano del 04/08/94, è correttamente registrata ai fini IVA e imposte dirette con assoluta mancanza di evasione d'imposta.

#### II ° MERCE DISTRUTTA

Sul punto D - **altre questioni preliminari** - e specificatamente sul punto D-1 - **merce distrutta** -, quanto alla asserita probabilità di alterazione della documentazione prodotta e dell'apparente inconciliabilità dei dati assunti al protocollo dell'A.S.L. la motivazione addotta dai primi Giudici appare estremamente riduttiva ed in contrasto con le risultanze documentali - anche così come riferito dal C.T.U. (pag. 6 - 7 della relazione) -, risultando certamente tempestive e rituali le richieste per la constatazione del deperimento di alcune merci avanzate dall'INCONTRO S.R.L., come - del resto - dimostrato con la effettiva distruzione delle merci stesse.

Infatti, la data riportata nel verbale di distruzione del 12/8/1994 appare corretta, in quanto documento cronologicamente anteriore alla data dell'effettiva distruzione della merce stessa, trasportata - il giorno successivo - con la relativa bolla di accompagnamento.

Di conseguenza, non è dato comprendere il dubbio ingeneratosi nella Commissione sul fatto che la distruzione delle merci possa essere avvenuto prima del trasporto.

#### **PASTA**

In ordine alla contestazione della mancata fatturazione della pasta per L. 4.145.600, dall'esame dei documenti risultano acquistati i seguenti prodotti: pasta fresca per L. 6.349.500, riso per L. 1.205.997, farina per L.900.000 (la società è dotata di laboratorio per la produzione di pasta fresca e pasticceria) per un totale di L. 8.455.497, importo che supera abbondantemente la presunzione di mancata fatturazione di pasta per L. 4.145.600.

L'amministratore Unico Mainiero Ornella nel verbale del 08/11/96 ha dichiarato che i primi piatti erano confezionati con: fusilli, cavatelli, orecchiette, riso, tagliatelle, verdure e farfalle, tutti prodotti di pasta fresca.

Sempre nel Verbale del 08/11/96 viene evidenziato che la farina era utilizzata per la pasta fatta in casa, cioè pasta fresca.

#### **UOVA**

Mancata fatturazione di acquisti di uova fresche nel reparto pasticceria, vengono utilizzati prodotti già confezionati, pipincello, gelatina, colori liquidi, come da perizia Tecnica Allegato D. , inoltre, in questo settore, le materie prime sono in continua evoluzione, e la chimica industriale sforna sempre nuovi prodotti.

#### **SPUMANTE**

Acquisto in evasione di n. 769 bottiglie di spumante, tale dato è infondato in quanto nel conteggio i verificatori non hanno inserito la fatt. n.147 del 31/03/94 della ditta Michele Giuliano e Figli srl. Viceversa, tale acquisto è stato inserito volutamente nel rilievo n.13.

Nel prospetto allegato, risultano acquistate tutte le bottiglie di spumante, con la conseguenza che non c'è stato nessuno acquisto privo di fattura.

Carne

In mancanza di acquisto di carne per KG 6270 si rileva quanto segue:

secondi fatturati n.49272 x 152.3 gr a pasto

Kg 7509

Meno - acquisti di carne Kg 1239

-----  
Acquisti non fatturati

a non registrati Kg 6270

Dai documenti contabili esibiti risultano i seguenti dati:

Rim. Iniz. Kg 94

Acquisti Kg 1239

Rim. Fin. Kg - 13

-----  
Carne Utilizzata Kg 1320

Nella confezione dei pasti.

Pasti conf. Gr. 1.320.000 : 200 gr = n. 6600 pasti (gr. 200 per pasto vedi perizia Tecnica asseverata Allegato D e C.M. del 08/10/93).

#### **MERCE SENZA CORRISPETTIVO**

Sul punto D-2 - **merce avariata. Scaduta, ceduta senza corrispettivo** - egualmente non si possono condividere le motivazioni ed i dubbi espressi dai primi Giudizi, trattandosi di operazione eseguita in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. n.441/97, riguardante merce avariata ceduta all'azienda agricola Castagnozzi Nicola per uso zootecnico e, di conseguenza, da ritenersi distrutta.

#### **MERCE TRASFERITA PRESSO L'UNITA LOCALE**

Sul punto D-3 - **beni e prodotti trasferiti presso l'unità locale** -.

Anche la motivazione addotta dai primi Giudici sul punto appare riduttiva e rigorosa non potendo altrimenti l'appellante fornire prova dell'avvenuto trasferimento dei beni alla filiale sita in Via Fontangelica n.1.

#### **RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA**

Il costo dell'energia elettrica tramite sub fornitura dalla ditta Puopolo Pietro per L. 35.000.000 è inerente per i seguenti motivi: con la scrittura con firma autenticata, in data 28/12/93, tra Puopolo Pietro e Incontro Srl, viene stipulato contratto di sub fornitura di energia elettrica per le seguenti strutture prese in gestione dalla soc. Incontro SRL : n. 2 sale ristoranti, n. 1 discoteca locali servizi pubblici, impianti di aria di condizionamento per le due sale, illuminazione esterna, locali magazzino.

Di conseguenza, il costo di energia elettrica è inerente in quanto è inconcepibile ipotizzare l'esercizio dell'attività imprenditoriale di settore in assenza di erogazione dell'energia elettrica. Infatti, nella specie, senza il costo ritenuto non inerente ed in mancanza di utilizzazione di risorse



energetiche alternative, non si vede come la Società avrebbe potuto rendere le proprie prestazioni e/o servizi.

Costo per consulenze tecniche gestionali per L. 41.000.000 – Fattura n°22/94 del 30/10/94 fatt. n°7 del 07/02/95 della Società CIPA HOTEL S.R.L.

Con il contratto stipulato in data 04/01/94 con firma autenticata, la società Cipa Hotel srl ha fornito le seguenti prestazioni in favore dell'Incontro Srl: elaborazione e preparazione di tutti i menù relativi ai matrimoni ed organizzazione interna degli acquisti.

La scelta imprenditoriale di affidare la prestazione di servizi alla soc. CIPA HOTEL SRL, oltre che rientrare nella sfera soggettiva di riferimento della società – contribuente, si è rilevata, dal punto di vista sostanziale, di fondamentale importanza per l'azienda, sia sotto l'aspetto qualitativo/organizzativo che economico.

#### ANNO 1994

#### RILIEVO N°8 COSTO NON INERENTE INTERSSI PASSIVI

L'ufficio ha contestato l'indetraibilità degli interessi passivi per prelievi effettuati dal socio Mainiero Ornella mascherati da prestiti e finanziamenti.

La Società incontro srl è stata finanziata dal socio Mainiero Ornella per l'importo di £.60.000.000, in data 14/11/1993, e in data 03/01/1994 per £ 30.000.000 a tasso infruttifero per far fronte agli investimenti effettuati per l'approvvigionamento di merci come da verbali di assemblee dei soci del 14/11/1993 e 03/01/1994. L'operazione risulta necessaria in relazione alla mancata disponibilità di cassa ed è facilmente rilevabile dal mastro cassa.

Basta togliere il finanziamento Soci e la cassa va in rosso con il segno Avere, come si evince nell'allegato Mastro Cassa dell'anno 1994, in pari data del Finanziamento soci alla Società Incontro srl, la società già usufruiva dello scoperto bancario per £ 50.562.213 in data 03/01/1994, come evidenziato da c/c/bancario intrattenuto con il Banco di Napoli (vds allegati). Nel momento in cui si sono create disponibilità di cassa è stato restituito il Finanziamento soci ( come si evince dall'allegato Mastro Finanziamento Soci).

Per Verificare se fossero necessari i finanziamenti soci basta esaminare la Cassa alla data 03/01/1994 dell'importo di £.8.969.423.

Orbene se togliamo i finanziamenti soci alla data del 03/01/1994 dell'importo di £.80.000.000, come evidenziato dal mastro relativo, si perviene ad un saldo negativo di £.71.030.557.

Ma un tale saldo non può essere possibile in quanto la Cassa, come è principio ragioneristico, non può mai avere il segno NEGATIVO.

Quindi, dall'esame documentale, risultando di tutta evidenza che lo scoperto bancario è stato utilizzato dalla Società e non personalmente dal socio Mainiero Ornella, di conseguenza gli interessi passivi devono ritenersi interamente deducibili.

#### RILIEVO N°9

La ricostruzione dei ricavi presunti operata dal C.T.U. Rag. Capobianco ed avvalorata dai giudici di prime cure è nulla, in quanto non è stato tenuto conto dell'ordinanza del 03/04/2000 punti 4 – 8 e 10 per i seguenti motivi :

- 1) Il C.T.U. Capobianco doveva ricostruire il settore pasticceria, in base ai surrogati indicati dalla parte. Ciò non è avvenuto. Orbene la divergenza tra la perizia C.T.U. dott. Mordente e C.T.U. Rag. Capobianco consiste proprio nel fatto che il primo tecnico ha tenuto conto di tale indicazione, peraltro espressamente indicata anche dalla stessa Commissione Tributaria.
- 2) In data 03/01/2001, l'appellante chiese senza ottenere la verifica con esperimenti. Il C.T.U., ancora una volta, viola il punto 8 e 10 dell'ordinanza.

Il C.T.U. Capobianco, inoltre, non ha tenuto conto delle bolle di distribuzione merce e cessione n°6/E - 9/E e delle fatture di vendita. Per i motivi sopra esposti, si confermano i dati elaborati dal C.T.U. Dott. Mordente.

#### **RICAVI PER PASTICCERIA E BAR**

Nella ricostruzione dei ricavi, dalla scheda allegata 1/A ai dati contabili della perizia, del C.T.U. Dott. Mordente risultano ricavi per £ 288.217.187 a fronte di fatturazione da parte della società per £ 312.001.000.

Si fa osservare, inoltre, che, nella contabilità del contribuente, sulle consumazioni del bar e pasticceria sono stati applicati ricarichi dal 60% al 90%, di gran lunga superiori alla media applicata dallo stesso Ufficio IIDD di Ariano Irpino per accertamenti similari (dal 33,33% al 50% - cfr. avviso di accertamento n.331/83 - anno 1998 Ufficio IIDD di Ariano Irpino Savignano Eduardo - allegato). Di conseguenza in base ai dati evidenziati nelle schede dei C.T.U. si riprendono a tassazione per ricavi evasi £ 40.000.000 + IVA £ 3.600.000 totale £43.600.000;

#### **RILIEVO N°10 TOVAGLIOLI**

In merito ai "TOVAGILO AVORIO" la parte ha fornito la documentazione proveniente dalla Lavanderia Americana SRL, dalla quale risulta la natura della prestazione fornita e precisamente tovaglie di colore avorio, ( Verbale del 16/09/2000). Nella perizia non c'è traccia di questa prova certa che il C.T.U. non ha preso in considerazione.

Il C.T.U., inoltre compie altra grave mancanza nella non contabilizzazione dei tovaglioli utilizzati nel reparto pasticceria (Filiale in via Fontana Angelica, n°1), come risulta dalle bolle (Verbale del 03/01/2001).

La Cassazione con la Sentenza n°12.482 del 11/12/1998 ha statuito una congruità di utilizzo nel reparto cucina nella percentuale del 25%. In merito, poi ai dati esposti a pag. 18 lett. B e C (1 pag.), si tratta di considerazioni che non trovano riscontro sia nell'avviso di accertamento che nel P.V.C. e che si traducono, in rinnovazione dell'avviso di accertamento, non rientrante nei poteri del C.T.U.

A pag. 19 seconda parte, il C.T.U. fa il verificatore dell'Ufficio delle Entrate, formulando una nuova ripresa fiscale con relativa motivazione che non trova riscontro nel P.V.C. e nell'avviso di accertamento. Il compito del C.T.U. è di verificare i dati accertati e quelli contestati, fotografando le risultanze contabili oggetto della contestazione, senza lasciarsi andare ad alcun commento o iniziativa fuorviante.

Dati contabili :

-Tovaglioli lavati	n° 46.643
MENO	
- Utilizzo reparto cucina 20%, dato certo confermato con sentenza Corte di Cassazione	n° - 9.328
MENO	
- Tovaglioli utilizzati in pasticceria (Filiale via Fontana Angelica) Come da allegate bolle n°3-5- 7-9-10-11-14-15-16-19-20-22-30-9/E-16/E	n° - 11.081
Utilizzati nell'attività del ristorante	n° 26.234
Coperti fatturati accertati dall'ufficio	n° 31.723
Presunti coperti non fatturati	n° ZERO



**RILIEVO N°11****PESCE**

I giudici considerano valida una dichiarazione di parte, infatti

A PAG. 21 della relazione (cfr. verbale n°13 del 28/12/2000), il C.T.U., in assenza di contraddittorio con il contribuente, fa propria una dichiarazione del rappresentante dell'ufficio Dott. De Gruttola, per elaborare un'altra ipotesi di evasione da parte del contribuente.

Di conseguenza, a norma dell'art.7 D.lgs. 546/99, nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale, di conseguenza la dichiarazione del verbalizzante del 28/12/2000, oltre che priva di qualsiasi fondamento giuridico appare certamente grave e rivelatrice di intento malevolo nei confronti del contribuente.

Comunque e in ogni caso, tale dichiarazione non è certamente rispondente al vero e della stessa non si trova traccia in alcun atto del procedimento, a partire dal processo verbale di constatazione.

**LO SFRIDO**

Lo sfrido del 30% è del tutto generico, attesa la molteplicità delle qualità del pesce. Di conseguenza, occorre determinarlo in modo analitico, per singolo prodotto utilizzato.

Sulla base delle percentuali fornite da esperti del settore, si ritengono congrui e rispondenti alla realtà quelli determinati dal Dott. Maria Sicuranza – esperta del settore – (cfr. perizia allegata).

A) Pesce congelato(A.+R.I.–R.Fin.)

kg. 56.928,73

Pesce distrutto in data 13/08/1994

Vds. Verbale ASL–Bolla accompagnamento

kg. 3.200,00

**Totale kg 53.728,00**

-Sfrido come da perizia Dott. Maria Sicuranza

kg. 21.057,00

**Pesce utilizzato**

**kg. 27.671,00**

-Bolle trasferimento discoteca–bar

kg. -1.025,00

**Utilizzo per confezioni portate (B)**

**kg. 26.646,00**

B) Pesce fresco (A.+R.I.–R.F.)

kg 5.452,71

Utilizzo per confezione portate (B)

kg 2.726,35

**Pesce utilizzato per la confezione (A+B)**

**kg 29.372,00**

Il C.T.U. Dott. Mordente ha determinato il quantitativo di pesce in kg. 32.371, al netto degli sfridi, con un numero di portate ottenibili in n° 99.988.

Ha rilevato dai dati contabili, altresì, il predetto tecnico le pietanze fatturate in n° 100.785 con la conseguenza dell'inesistenza di evasione.

**RILIEVO N°12****ANTIPASTI**

Le prove esibite dalla ricorrente–appellante non vengono tenute in conto dai Giudici (vds. Verbale del 03/01/2001).

- Sfrido come da allegati delle ditte fornitrici per i prosciutti dissossati ammonta al 30% , (allegato 4 del 03/01/2001).
- Menù di ristoranti della zona , dove vengono serviti antipasti di 3 qualità di 80 gr. (allegato 2 del 03/01/2001).



**SFRIDO**

Le ditte produttrici hanno certificato lo sfrido intorno al 30% (cfr. Verbale del 03/01/2001 con il C.T.U.).

Inoltre, si tiene conto della merce distrutta come da cert. ASL e bolla di distruzione n°17 del 13/08/1994 e le bolle di trasferimento in discoteca e pasticceria.

Quantità (A+R.I. -R.F.)	
Merce distrutta come da verbale USL + bolle	kg. 7.208
	kg. 800
	kg. 6.408
-Sfrido 30%	kg. 1.982
	kg. 4.485
(Prosciutto, speck, ecc.)	
Trasferito in pasticceria e discoteca	
Bolle n°2-4-5-6-7-8-24	kg. 120
Prodotto utilizzato per le portate	kg. 4.366
Portate ottenibili a 150 gr.	N° 21.830
Portate fatturate	N° 29.106
<b>Presunti ricavi non fatturati (portate)</b>	<b>N° 41.740</b>
Antipasti non fatturati n. 4170 x 7.890 =	£ 32.901.300
Corrispettivi evasi £ 30.184.678 Iva £ 2.716.622	

**ILIEVRO N° 13****VINO****PREMESSA:**

- L'Ufficio accerta una quantità di vino venduto in evasione, in base alla presunzione che ogni quantità di vino della ricevuta o fattura fiscale sia equivalente ad una consumazione di 0,500 lt.
- La tesi della ricorrente-appellante è che la quantità di vino esposta nelle ricevute e fatture fiscali si riferisce al n° di bottiglie (visto che è vietato vendere vino allo stato sfuso).

Si tengono in considerazione le bottiglie di vino trasferite alla filiale in via Fontana angelica, n° 1 ed utilizzate in quel reparto.

N°bottiglie (A.+R.I.-R.F.)	N° 22.101
trasferite alla filiale in via Fontana Angelica,	
n°1 bolle n° 3-4-14-20-21	N° - 2.000
-utilizzo reparto cucina 10%	N° - 2.210
<b>N°bottiglie servite ai tavoli</b>	<b>N° 17.891</b>
N° bottiglie risultanti dalle ricevute fiscali e fatture	N° - 17.286

**DIFFERENZA**

**N° 605**

Dati confermati dal C.T.U. Dott. Mordente aveva rilevato che risultano fatturate n° 17.286 bottiglie.

**RILIEVO N° 14****CONTORNI**

L'Ufficio ricostruisce i ricavi presunti in base alle quantità utilizzate kg. 21.874 meno lo sfrido del 5% = kg. 20.780.

Portate fatturate n° 28.214 per un impiego di materie prime di kg. 5.643 con un quantitativo impiegato per porzione di gr. 200. La ricorrente resiste alla tesi dell'Ufficio con lo stesso metodo analitico.

La C.T.P. di Avellino ed il C.T.U.-di sua iniziativa- formulano una nuova motivazione dell'accertamento ( i coperti pag. 30) che non trova riscontro sia nel P.V.C. che nell'Avviso di Accertamento dell'Ufficio, esorbitando assolutamente dai propri poteri. .

#### CALCOLI IN BASE ALLA DOCUMENTAZIONE

Prodotto utilizzato kg. 16.214

Sfrido -Tara - Glassatura come da allegati 14/A e 14/B allegati al ricorso kg. 7.526

**Quantità impiegata kg. 8.688**

Come da perizia C.T.U. Dott. Mordente. Non viene presa in considerazione la perizia del C.T.U. Capobianco in quanto effettua un nuovo avviso di accertamento.

Nel verbale del 03/01/2001, la ricorrente-appellante- aveva chiesto che, nel caso in cui il C.T.U. avesse applicato sfridi percentuali o grammature per la confezione di portate, inferiori a quelle evidenziate nel ricorso, il contribuente si riservava il diritto di effettuare esperimenti, come da ordinanza della Commissione. In merito, il C.T.U. ha preferito lavorare in solitudine, evitando di effettuare le prove - esperimento, che certamente avrebbero rappresentato delle prove certe e che avrebbero permesso di pervenire a risultati diversi dalle sue tesi personali, prive di qualsiasi supporto.

Come si fa a non riconoscere kg. 394 di pesce utilizzato per la preparazione del buffet, serviti, all'inizio del pranzo.

In base alla comune esperienza dei ristoranti, per la grammatura, in data 03/01/ 2001, si era avanzata richiesta, ancora una volta negata, di effettuare la verifica. Quindi, assumendo la portata di gr. 250 in base alla tradizione, usi e costumi della zona.

- Quantità impiegate kg. 8.688

Quantità risultanti dalle ricevute fiscali fatture buffet, pasti a prezzo fisso kg. 8.690

Di conseguenza, l'intero quantitativo risulta impiegato per la confezione delle portate (cfr. C.T.U. Dott. Mordente) .

Il C.T.U. Dott. Mordente aveva rilevato i seguenti dati contabili . contorni per la confezione delle pietanze kg. 8.754 (al netto degli sfridi ), dichiarati dalla società kg.8.688. Di conseguenza, le portate ottenibili sono in linea con il n° di pietanze fatturate dalla società ed ammontanti a n° 29.002.

#### RILIEVO N°15

##### FRUTTA

- L'ufficio a pag. 9 del P.V.C. del 30/12/91 determina la portata della frutta in gr. 250;
- Il ricorrente conferma la portata in gr. 250;
- Il C.T.U., Rag. Capobianco a pag. 31 della perizia la determina in gr. 150.

Si prendono in considerazione i documenti contabili esistenti, precisamente:

- 1) Bolla di distruzione della merce in data 13/08/1994 n° 17 per kg. 4.500.
- 2) Bolle di trasferimento della frutta dalla sede alla filiale di conseguenza non impiegata nel reparto Ristorante.
- 3) Bolle dei fornitori dal quale risulta lo scarico della frutta presso la filiale in via Fontana Angelica, n° 1 per kg. 8.00 allegato 15/C al ricorso.
- 4) Bolle di utilizzo reparto discoteca.

(A.+R.I.-R.F.) frutta acquistata	kg. 21.550
<b>MENO</b>	
1) frutta distrutta (punto1)	Kg 4.500
2) frutta utilizzata in filiale, Via Fontanangelica, 1 bolle n° 1-9-13-14-15-18-20-21-24	Kg 2.767
<b>Frutta prima dello sfrido</b>	<b>kg. 14.283</b>
Meno lo sfrido 25%	kg. - 4.284
<b>Frutta per utilizzo</b>	<b>Kg. 9.999</b>
N°portate 28.811x 250gr.	Kg. - 7.202
Frutta risultante da ricevute e fatture n° + antipasti e cocktail	kg.-1.619
 Presunta frutta in evasione	 kg. 1.178

Il C.T.U. Dott. Mordente aveva rilevato il n° delle pietanze fatturate dalla società ed ammontanti a n° 28.811.

**RILIEVO N° 16-17-18-19**

**MOTIVAZIONE UFFICIO AVVISO D'ACCERTAMENTO**

I rilievi da n° 16 a 19 si basano sulla ricevuta fiscale di cui al rilievo n° 3 e sul rilievo n° 10 (Tovaglioli).

**Vengono annullati per le medesime motivazioni di cui al rilievo Serluca – Corsano**

Il costo energia elettrica tramite sub fornitura dalla ditta Puopolo Pietro per L. 35.000.000 è inerente in quanto esiste un contratto con scrittura con firma autenticata, in data 29/12/94, tra Puopolo Pietro e Incontro srl, contratto di sub fornitura di energia elettrica per le seguenti strutture prese in gestione in gestione dalla soc. incontro SRL : n 2 sale ristoranti, n 1 discoteca locali servizi pubblici, impianti di aria di condizionamento per le due sale, illuminazione esterna, locali magazzino.

Di conseguenza il costo dell'energia elettrica è inerente in quanto sarebbe inconcepibile ipotizzare l'esercizio dell'attività imprenditoriale di settore in assenza di erogazione dell'energia elettrica, infatti nella specie, senza il costo ritenuto non inerente ed in mancanza di utilizzazione di risorse energetiche alternative, non si vede come la Società avrebbe potuto rendere le proprie prestazioni e/o servizi.

-----  
Costo per consulenze tecniche gestionali per L. 20.000.000 – Fattura n.33/95 del 09/12/95 della Società CIPA HOTEL SRL.

Con contratto del 07/1/95 con firma autenticata, la società Cipa Hotel srl ha fornito le seguenti prestazioni in favore dell'incontro srl: elaborazione e preparazione di tutti i menù relativi ai matrimoni ed organizzazione interna degli acquisti.

La scelta imprenditoriale di affidare la prestazione di servizi alla soc. CIPA HOTEL SRL, oltre che rientrare nella sfera soggettiva di riferimento della società – contribuente, si è rilevata, dal punto di vista sostanziale, di fondamentale importanza per l'azienda, sia sotto l'aspetto qualitativo/organizzativo che economico. Invero, per poter espletare direttamente tale servizio sarebbe stato necessario far ricorso, al minimo, a due unità lavorative da assumere con contratto di lavoro subordinato e continuativo con un costo nettamente superiore a quello sostenuto.

Di conseguenza, deriva con sicurezza l'inerenza anche di tale costo.



Il costo di pubblicità spese rappresentanza di L.300.000 sull'Annuario Irpino Edizion 96 come da Fattura n. 37/97 del 18/08/95 della Editrice Annuario Irpino di Avellino, trattasi di opuscoli pubblicitari che vengono regolati alla clientela nella'anno 1995.

A norma dell'art. 75 del DPR 22/12/1986 N.917, " i costi le spese concorrono a formare il reddito d'esercizio di competenza", visto che la consegna è avvenuta il 18/08/95 vedi fattura allegato 23/A è distribuito alla clientela nell'agosto 1995 la competenza è l'anno 1995.

#### **COSTO NON INERENTE INTERESSI PASSIVI**

L' indetraibilità degli interessi passivi per L. 44.338.062 in quanto la società ha finanziato la società Cipa Hotel SRL senza interessi.

La società incontro srl ha finanziato la società Cipa Hotel srl per l'importo di L. 160.000.000 nell'arco temporale dell'anno 1995, inoltre trattasi di operazione marginale che incideva massimo per L. 1.000.000 di interessi passività.

2005

#### **UOVA**

La mancata fatturazione di acquisti di uova fresche nel reparto pasticceria è giustificata dal fatto che nel reparto pasticceria vengono utilizzati prodotti già preconfezionati. Esempio pipincello, gelatina, colori liquidi. In questo settore, le materie prime sono in continua evoluzione, e la chimica industriale sforna sempre nuovi prodotti.

#### **SPUMANTE**

L'acquisto di n. 1211 bottiglie di spumante, si rileva che tale dato è errato in quanto nel conteggio i Verificatori non hanno inserito la fatt. n. 76 del 31/03/95 della ditta Michele Giuliano e Figli srl. Inoltre, tale acquisto è stato inserito nel rilievo n. 28.

Non è stato tenuto conto delle rimanenze iniziali e rimanenze finali, come evidenziato nei prospetti con le relative fatture ed inventario iniziale al 31/12/94 e finale al 31/12/95.

Come evidenziato nel prospetto allegato, risultano acquistate tutte le bottiglie di spumante, con la conseguenza che non c'è stato nessun acquisto privo di fattura.

#### **CARNE**

La mancanza di acquisto di carne per KG 4460 che tale scaturisce dalla seguente presunzione:

secondi fatturati n. 54414 x 150 gr a pasto

= Kg 8162

Meno - acquisti di carne Kg 3700

Acquisti non fatturati

E non Registrati Kg 4462

Dall'esame dei documenti contabili esibiti risultano i seguenti dati:

Rim Iniz. Kg 13

Acquisti Kg 3974

Rim. Fin. Kg -117

Carne utilizzata Kg 3870

Nella confezione dei pasti.

Pasti conf. Gr 3.870.000 : 200 gr = n. 19350 pasti

Portate di carne riscontrate dalle fatture e ricevute fiscali emesse nell'anno 1995 N.

Quindi risultano interamente fatturati registrati gli acquisti di carne impiegati nella confezione dei pasti.

#### **RILIEVO N°24**

La ricostruzione dei ricavi effettuati dal C.T.U. Rag. Capobianco non si condivide in quanto non è stato tenuto conto dell'ordinanza del 03/04/2000 punti 4 - 8 e 10 per i seguenti motivi :

- 4) Il C.T.U. Capobianco doveva ricostruire il settore pasticceria in base ai surrogati indicati dalla parte. Ciò non è avvenuto, tale indicazione, peraltro espressamente indicata anche dalla Commissione Tributaria.
- 5) In data 03/01/2001, la ricorrente chiese senza ottenere la verifica con esperimenti. Il C.T.U., ancora una volta, viola il punto 8 e 10 dell'ordinanza.
- 6) Il C.T.U. Capobianco, inoltre, non ha tenuto conto delle bolle di distribuzione merce e cessione n°6/E – 9/E e delle fatture di vendita.

#### RICAVI PER PASTICCERIA E BAR

Di conseguenza si ricostruiscono con equa moderazione i ricavi per £ 419.265.000 a fronte di fatturazione da parte della società per £ 490.000.000.

Corrispettivi evasi	£ 70.035.000
Ricavi	£ 64.252.293
IVA evasa	£ 5.782.707

#### RILIEVO N°25

##### In merito ai "TOVAGLIOLI AVORIO"

La parte ha fornito le prove certe, attraverso la documentazione proveniente dalla Lavanderia Americana SRL, dalla quale risulta la natura della prestazione fornita: precisamente tovaglie di colore avorio, (Verbale del 16/09/2000). La presunzione del prezzo è del tutto personale ed incoerente, in quanto il servizio lavanderia si basa sulla tipologia e qualità di tovaglie. Nella perizia non c'è traccia di questa prova certa.

Il C.T.U., non contabilizza i tovaglioli utilizzati nel reparto pasticceria (Filiale in via Fontana Angelica, n°1), come risulta dalle bolle (Verbale del 03/01/2001).

La Cassazione (cfr. con Sentenza n°12.482 del 11/12/1998) ha statuito una congruità di utilizzo nel reparto cucina nella percentuale del 25%. In merito, poi ai dati esposti a pag. 18 lett. B e C ( I pag.), si tratta di considerazioni che non trovano riscontro sia nell'avviso di accertamento che nel P.V.C. e che si traducono, ancora una volta, in rinnovazione dell'avviso di accertamento, non rientrante nei poteri del C.T.U. e della stessa Commissione.

Le risultanze contabili sono le seguenti:

- Tovaglioli lavati	n° 66.627
MENO	
- Utilizzo reparto cucina 20%, dato certo confermato con sentenza	
Corte di Cassazione	n° -13.325
MENO	
- Tovaglioli utilizzati in pasticceria (Filiale via Fontana Angelica), come da allegate bolle n° 1-3-5-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-24	n° -26.000
- Utilizzati nell'attività del ristorante	n° -27.302
Coperti fatturati accertati dall'ufficio	n° -40.750
Presunti coperti non fatturati	<u>                    </u>
n° ZERO	



**RILIEVO N°26****PESCE****LO SFRIDO**

Lo sfrido del 30% è del tutto generico, attesa la molteplicità delle qualità del pesce. Di conseguenza, occorre determinarlo in modo analitico, per singolo prodotto utilizzato.

Sulla base delle percentuali fornite da esperti del settore, lo scrivente ritiene congrui e rispondenti alla realtà quelli determinati dal Dott. Maria Sicuranza – esperta del settore –.

A) Pesce congelato (A. + R.I. – R.Fin.)	kg. 39.869
Pesce distrutto in data 28/09/95	
Vds. Verbale ASL – Bolla accompagnamento	kg. 3.200

<b>Totale</b>	<b>kg. 36.669</b>
– Sfrido come da perizia Dott. Maria Sicuranza	kg. 11.320

<b>Pesce utilizzato</b>	<b>kg. 25.329</b>
Bolle trasferimento discoteca – bar	kg. - 630

<b>Utilizzo per confezioni portate</b>	<b>kg. 24.719</b>
--	-------------------

Pesce fresco (A.+ R.I. – R.F.)	kg 4.980
Sfrido 50%	kg. 2.490
Utilizzo per confezione portate	kg. 2.490
<b>Pesce utilizzato per la confezione (A+B)</b>	<b>kg. 27.209</b>

Il C.T.U. Capobianco ha determinato il quantitativo di pesce, utilizzato per la confezione delle portate, in kg. 29.322, di conseguenza l'evasione è pari a zero.

**RILIEVO N°27****ANTIPASTI**

Le prove esibite dalla ricorrente-appellante nel verbale del 03/01/2001 sono le seguenti:

Sfrido come da allegati dalla ditte fornitrici per i prosciutti dissossati ammonta al 30% , prova certa (allegato 4 del 03/01/2001).

Menù di ristoranti della zona , dove vengono serviti antipasti di 3 qualità di 80 gr. (allegato 2 del 03/01/2001).

Lo stesso Ufficio per il contribuente Matullo Carmine determina la quantità di salumi, prosciutto, ecc. per la confezione di un antipasto in gr. 200, e l'Incontro SRL in gr.80.

Quantità (A+R.I. – R.F.)	kg. 6.736
Merce distrutta come da verbale USL	
e bolla d'accompagnamento	kg. -1.600
	Kg 5.136
Sfrido 30%	kg. -1.541
	kg. 3.591

(Prosciutto, speck, ecc.) trasferito in pasticceria e discoteca  
bolle n° 4-6-7-17-23-24

	kg. 233
--	---------

<b>Prodotto utilizzato per le portate</b>	<b>kg. 3.362</b>
---	------------------





Portate ottenibili a 200 gr.	N° 16.810
Portate fatturate	N° 29.664
Presunti ricavi non fatturati (portate)	N° ZERO

**RILIEVO N° 28**

**VINO**

**PREMESSA:**

L'Ufficio accerta una quantità di vino venduto in evasione, in base alla presunzione che ogni quantità di vino della ricevuta o fattura fiscale sia equivalente ad una consumazione di 0,500 lt.

La tesi della ricorrente-appellante che la quantità di vino esposte nelle ricevute e fatture fiscali si riferisce al n° di bottiglie (visto che è vietato vendere vino allo stato sfuso).

N° bottiglie (A.+ R.I. - R.F.)	N° 34.193
- trasferite alla filiale in via Fontana Angelica, n° 1 bolle n°1-3-6-22	N° - 950
- utilizzo reparto cucina 10%	N° - 3.420

<b>N° bottiglie servite ai tavoli</b>	<b>N° 29.823</b>
N° bottiglie risultanti dalle ricevute fiscali e fatture	N° - 27.354
<b>DIFFERENZA</b>	<b>N° 2.469</b>

**RILIEVO N° 29**

**CONTORNI**

L'Ufficio ricostruisce i ricavi presunti in base alle quantità utilizzate kg. 25.691 meno lo sfrido del 5% = kg. 24.662.

Portate fatturate n° 31.330 per un impiego di materie prime di kg. 6.266 con un quantitativo impiegato per porzione di gr. 200. La ricorrente resiste alla tesi dell'Ufficio con lo stesso metodo analitico.

Di fronte a prove certe per il calcolo della Tara e sgocciolatura, le stesse non vengono prese in esame.

**Analisi Documenti**

Prodotto utilizzato kg. 23.039

Sfrido-Tara- Glassatura come da allegati 14/A e 14/B allegati al ricorso

Kg 11925

Quantità

Kg 11.114

Come da perizia C.T.P. Ciasullo. Non viene presa in considerazione la perizia del C.T.U. Capobianco in quanto effettua un nuovo avviso di accertamento. Nel verbale del 3-01-2001, la ricorrente-appellante aveva chiesto che, nel caso in cui il C.T.U. avesse applicato sfridi percentuali o grammature per la confezione di portate, inferiori a quelle evidenziate nel ricorso, il contribuente si riservava il diritto di effettuare esperimenti, come da ordinanza della Commissione.

Come si fa a non riconoscere kg. 394 di pesce utilizzato per la preparazione del buffet, serviti, all'inizio del pranzo.

In base alla comune esperienza dei ristoranti, per la grammatura, in data 03/01/ 2001, si era avanzata richiesta, ancora una volta negata, di effettuare la verifica. Quindi, assumendo la portata di gr. 250 in base alla tradizione, usi e costumi della zona.

- Quantità impiegate kg. 11.114
- Quantità risultanti dalle ricevute fiscali fatture–buffet, pasti a prezzo fisso kg. 11.925

Di conseguenza, l'intero quantitativo risulta impiegato per la confezione delle portate .

**RILIEVO N°30**

**FRUTTA**

L 'ufficio a pag. 9 del P.V.C. del 30/12/91 determina la portata della frutta in gr. 250;

Il ricorrente conferma la portata in gr. 250;

si confermano i documenti in atti quali, Bolla di distruzione della merce in data 13/08/1994 n° 17 per kg. 4.500.

Bolle di trasferimento della frutta dalla sede alla filiale di conseguenza non impiegata nel reparto Ristorante.

Bolle dei fornitori dal quale risulta lo scarico della frutta presso la filiale in via Fontana Angelica, n° 1 per kg.1.566 allegato 15/C al ricorso.

Bolle di utilizzo reparto **discoteca**.

( A.+ R.I. – R.F.) frutta acquistata kg. 15.657

MENO

1) frutta distrutta (punto 1) kg. - 1.800

2) frutta utilizzata in filiale, via Fontana Angelica n° 1 (2+3)  
bolle n° 1-9-13-14-15-18-20-21-24 kg. - 4.091

**frutta prima dello sfrido** kg. 9.766

Meno lo sfrido 25% kg. - 977

Frutta per utilizzo kg. 8.789

N° portate 28.811 x 250 gr. = Kg.- 9.075

Presunta frutta in evasione kg. ZERO

**RILIEVO N° 31-32-33-34**

**MOTIVAZIONE UFFICIO AVVISO D'ACCERTAMENTO**

I rilievi da n° 31 a 34 si basano sulla ricevuta fiscale di cui al rilievo n° 3 e sul rilievo n° 10 (Tovaglioli), e di conseguenza vengono annullati.

Dalla intera ricostruzione effettuata emerge quanto in dispositivo.

Il parziale accoglimento dell'appello del contribuente giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio.

**DISPOSITIVO**

La Commissione accoglie parzialmente l'appello del contribuente e, pertanto, in riforma della sentenza di I° grado, determina i ricavi evasi dalla società nella seguente misura: anno 1994 –ricavi evasi £.70.184.679 – IVA evasa £. 6.316.621- ; anno 1995 – ricavi evasi £. 64.252.293 – IVA evasa £.5.789.707 – In conseguenza :Sanzioni ed interessi come per legge.

Annulla nel resto gli accertamenti.

Compensa le spese di tutti i gradi del processo.

SALERNO LI 24 NOVEMBRE 2010

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Commissione Tributaria Regionale della Campania  
DEPOSITATA IN SEGRETARIA  
in data 13-04-11  
Il Segretario *Palumbo*